

## CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO BIKE SHARING DEL PARCO NAZIONALE VAL GRANDE

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ presso la sede operativa dell'Ente Parco Nazionale Val Grande, p.zza Pretorio n. 6 , 28805 Vogogna;

tra

l'Ente Parco Nazionale Val Grande, C. F. 93011840035, Fraz. Cicogna – 28801 – Cossogno, rappresentato dal Dott. Tullio Bagnati, nato a Novara il 05.04.1956, C. F. BGNTLL56D05F952F, il qualità di Direttore, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “concedente”

e

l'Associazione Terre Alte del lago Maggiore e del lago di Mergozzo, codice fiscale 93039480038 via Unchio n. 13 – 28923 – Verbania (VB), rappresentata dal geom. Molinari Davide C. F. MLN , il qualità di Presidente, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “concessionario”;

### PREMESSO

Che, con deliberazione n° 16 del 19.07.2016 la Giunta esecutiva dell'Ente Parco ha approvato lo schema di accordo per la gestione del bike sharing del Parco, previsto dal progetto “Forti e Linea Cadorna: dai sentieri di guerra alle strade di pace”, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013

Che con medesima deliberazione è stato approvato apposito regolamento per l'uso delle biciclette;

Che l'associazione di promozione sociale Terre Alte del lago Maggiore e del lago di Mergozzo ha sottoscritto con la Provincia del VCO una convenzione per la gestione del sistema TerreAlteLaghi che comprende l'allestimento dell'Info-Point TerrealteLaghi presso la ex Ossolana a Verbania Fondotoce, il sito terrealteLaghi con il suo contenuto multimediale e fotografico e il parco biciclette costituito da 24 MTB da adulto e 6 MTB da bambino.

Che con nota in data 23.02.2017 l'Associazione, che opera senza fini di lucro, ha comunicato al propria disponibilità per l'anno 2017 a gestire l'Info Point e il parco bicilette di cui è cenno, comprese le biciclette assegnate dall'Ente Parco alla zona di Verbania (14 da adulto e 2 da bambino) alle medesime condizioni definite nella convenzione con la Provincia del VCO nell'ambito del sistema TerreAlteLaghi.

E' interesse del concedente incentivare la presenza di turisti nei territori montani, con particolare riferimento al turismo outdoor sostenibile, attraverso il potenziamento dell'informazione turistica

Che con Determinazione del Direttore dell'Ente Parco n° ..... del ..... è stata autorizzata la stipula della presente convenzione

Tutto ciò premesso,

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

##### Art. 1 – Oggetto della Convenzione

Oggetto della presente convenzione è la gestione del servizio di noleggio a pagamento delle biciclette di proprietà dell'Ente Parco acquisite con il progetto “Forti e Linea Cadorna: dai sentieri di guerra alle strade di pace” e assegnate dall'Ente alla zona di Verbania (14 da adulto e 2 da bambino).

La Gestione delle biciclette, da utilizzare per escursioni entro i limiti territoriali del sistema storico-architettonico rappresentato dal sistema difensivo Cadorna presente nel territorio del Verbano Cusio Ossola, integra il sistema “BIKE PARK TERREALTELAGHI” gestito dal concessionario.

##### Art. 2 – Obblighi del concessionario

Il concessionario si impegna, per la durata del contratto, a garantire il servizio di noleggio nel rispetto del regolamento dell'Ente Parco, che si allega alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

Il concessionario si impegna, per la durata del contratto, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del parco biciclette assegnato.

Il concessionario si impegna a ideare, realizzare e mantenere offerte turistiche legate al Bike Park TerreAlteLaghi. L'azione consiste nella realizzazione di pacchetti turistici nei quali vengono promossi i vari percorsi che si possono effettuare, sia in bici che a piedi, e le varie strutture e bellezze che si possono trovare lungo gli itinerari proposti.

Il concessionario si impegna a condividere il progetto con le altre strutture ricettive che verranno coinvolte, secondo il principio generale di un obiettivo comune.

Il concessionario si impegna a far sottoscrivere al turista la scheda di presa visione del Regolamento di fruizione e a raccogliere i dati anagrafici.

Il concessionario si impegna a vigilare sul buon utilizzo delle biciclette e a segnalarne ogni manchevolezza.

Il concessionario si impegna a mantenere un prezzo di noleggio delle biciclette non superiore a 10 (bambini) /15 (adulti) euro al giorno o a 5 (bambini) /8 (adulti) euro per frazione di giornata.

E' ammesso al concessionario richiedere per il noleggio una cauzione di 25 euro che verrà restituita alla riconsegna della bicicletta.

Il concessionario si impegna al ritiro invernale delle biciclette nelle proprie strutture o a trasportarle in quelle a disposizione dell'Associazione.

#### Art. 3 – Personale e strutture impiegate

Per la gestione del servizio di noleggio oggetto della presente convenzione il Concessionario utilizzerà personale proprio o dei soci dell'Associazione, sollevando il Concedente da qualsiasi responsabilità derivante dall'operato del personale stesso.

Il Concessionario utilizzerà la struttura denominata "ex ossolana" a Fondotoce Verbania di proprietà del Comune di Verbania, nelle proprie disponibilità nell'ambito del progetto "BIKE PARK TERREALTELAGHI"

#### Art 4 - Durata

La durata della presente convenzione è fissata in anni cinque a partire dalla data di sottoscrizione

#### Art 5 – Rapporti economici

Per far fronte agli oneri di gestione, gli introiti derivanti dai servizi erogati alle condizioni di cui alla presente convenzione e del regolamento per il noleggio delle biciclette del Parco resteranno al soggetto concessionario che, si impegna a reinvestire eventuali utili derivanti dalla gestione nel servizio di noleggio medesimo e nel mantenimento in efficienza del parco biciclette assegnato.

A tal fine il concessionario si impegna a fornire annualmente apposito rendiconto all'Ente Parco.

#### Art. 6 – Vigilanza e controllo

L'Ente Parco attraverso il proprio personale, esercita le funzioni di vigilanza e di controllo sulla corretta osservanza della presente convenzione.

#### Art. 7 – Responsabilità

La fruizione del servizio da parte degli utenti è subordinata alla sottoscrizione ed accettazione incondizionata delle norme del Regolamento allegato, nonché delle prescrizioni e clausole riportate sull'apposito modulo di richiesta della chiave.

In ogni caso, si precisa che l'Ente Parco Concedente ed il Concessionario non rispondono di:

- danni e pregiudizi di qualsiasi genere subiti dall'utilizzatore della bicicletta per effetto o in conseguenza di tale utilizzo, nonché cagionati a terzi (persone, cose o animali) a seguito dell'utilizzo dello stesso mezzo pubblico;
- smarrimento, distruzione, furto o rapina di oggetti o animali presenti a bordo della bicicletta pubblica utilizzata.

L'utente è tenuto inoltre a sollevare l'Ente Parco concedente ed il Concessionario da tutte le eventuali responsabilità derivate da violazioni amministrative commesse durante l'utilizzo della bicicletta per infrazioni al Decreto Legislativo n° 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni,

nonché al relativo Regolamento di Esecuzione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n° 495 del 16 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle previste in altre disposizioni di legge, di regolamento o derivanti da provvedimenti amministrativi.

#### Art. 8 - Recesso e Inadempimento contrattuale

L'Ente Parco si riserva la facoltà di recedere in ogni momento dalla presente convenzione dandone motivato preavviso di almeno 1 mese qualora il recesso non sia dovuto a inadempienza contrattuale.

#### Art. 9 -Trattamento dei dati

I dati del Concessionario saranno utilizzati dall'Ente Parco soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Il Concessionario è tenuto al rispetto della normativa in materia di tutela della privacy in relazione ai dati personali trattati dall'Ente parco e di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle attività in convenzione.

#### Art. 10 - Oneri Fiscali

Tutti gli oneri connessi al presente atto sono a carico del Concessionario.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

#### Art. 11 - Norma Finale

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il presente atto, formato da n. 4 fogli, viene letto, approvato specificatamente con le premesse, articolo per articolo, sottoscritto dalle parti, tanto in calce quanto in margine di ogni foglio, in segno di accettazione e di conferma.

Vogogna, lì

Per il concessionario

Il Direttore dell'Ente Parco

Tullio Bagnati \_\_\_\_\_

Per Il Concedente

Il Presidente dell'Associazione Terre Alte del lago Maggiore e del lago di Mergozzo

Davide Molinari \_\_\_\_\_